

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 23, "Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola";
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- Il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- La legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera i) che prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- La legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che, all'art 11 bis c.1, stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

2. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ed il conflitto in Ucraina, con le tensioni e i blocchi degli approvvigionamenti di cereali e dei mezzi di produzione, hanno messo in luce la strategicità del cibo e l'importanza, per la nostra Regione, della catena produttiva agricola, in particolare per il settore zootecnico. Le recenti vicende storiche hanno evidenziato come le aziende agricole siano oggi capaci di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo.

Le attività agricole in generale e quelle zootecniche in particolare sono caratterizzate da un impegno lavorativo di 365 giorni all'anno che richiede alta professionalità per garantire continuità d'impresa e obbliga il titolare dell'impresa o, laddove presente, il personale addetto, a pesanti sacrifici.

È quindi fondamentale migliorare la qualità di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia/infortunio, maternità, congedi parentali, decesso propria e/o dei dipendenti.

Inoltre, l'intervento assume una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all'eliminazione del lavoro nero nelle campagne.

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico tenuto conto anche della recente emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, eventi che hanno pesantemente colpito il settore agricolo;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche di persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;

- favorire l'introduzione di forme di lavoro flessibile;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole.

4. BENEFICIARI E SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente europea sono beneficiari del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole di cui all'allegato I del reg. (UE) 2022/2472 attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta. Le stesse non possono essere destinatarie di sovvenzione diretta ma soltanto di un servizio sovvenzionato.

Pertanto, sono erogatori del servizio le Associazioni di imprenditori agricoli professionali, cooperative o consorzi costituiti per la gestione di un servizio di sostituzione.

5. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

I soggetti erogatori del servizio di cui al precedente punto 4 debbono essere riconosciuti idonei dalla Regione Lombardia a svolgere i servizi di sostituzione.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:

1) possedere uno statuto che:

- dichiarare tra gli scopi l'erogazione di un servizio di sostituzione;
- garantisca la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, anche ai non soci alle stesse condizioni e con le stesse tariffe dei soci. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
- preveda una durata minima della associazione, cooperativa o consorzio non inferiore ai 10 anni;

2) tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del D.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) e un bilancio annuale.

5.1 Domanda di riconoscimento di idoneità

Entro il 31 maggio di ogni anno i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione devono presentare domanda alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano - allegando la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione del legale rappresentante che:
 - indichi l'ambito territoriale di attività (regionale e/o nazionale);
 - attesti la tenuta di un bilancio annuale e di una contabilità ordinaria o semplificata.

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti per l'erogazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole con sede produttiva sul territorio della Regione Lombardia concernenti la sostituzione temporanea dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 2022/2472.

7. PERIODO DI RIFERIMENTO

L'operatività della presente misura si applica a partire dalle attività di sostituzione svolte secondo la procedura da indicare con successivo atto, con risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, e non comporta pagamenti diretti alle aziende agricole.

Il contributo concesso ai soggetti erogatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell'anno di riferimento, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Per ogni beneficiario si prevede un aiuto fino al 45% dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Qualora il costo complessivo dei servizi di sostituzione ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà determinato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

La somma complessiva dell'aiuto regionale e di altri contributi pubblici concessi per gli stessi costi non può eccedere il 100% degli stessi.

9. ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO (soggetto erogatore)

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- tenere una contabilità analitica e separata per le spese inerenti ai servizi di sostituzione, nel caso di soggetti che perseguano anche scopi diversi;
- inviare alla competente Struttura della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione con relativo verbale assembleare. Nel bilancio devono essere evidenziati gli eventuali contributi pubblici, specificandone provenienza e finalità.

10. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare:

Art. 1 "Ambito di applicazione" il quale dispone:

- al comma 1, lett. a), che il regolamento di esenzione si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria che rispettano le condizioni di cui all'art. 23 "Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola";
- al comma 3, lett. c) e d), che il regolamento di esenzione non si applica: agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- al comma 4, lett. a), che non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- al comma 5, che il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- al comma 6, che non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

Art. 2 "Definizioni" che specifica le seguenti definizioni:

"intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

"regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto

stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

"data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

"aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

"PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 2022/2472;

"impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;

Art. 6 "Effetto di incentivazione" che dispone ai commi 1 e 2 che il regolamento 2022/2472 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

Art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

Art. 8 "Cumulo", che dispone che gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del regolamento 2022/2472 possano essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al presente regolamento;

- con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti all'art .23.

Art. 9, comma 1 “Pubblicazione e informazione”, che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

Art. 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del presente regolamento, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

Art. 11 “Relazioni” che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;

Art. 23, “Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola” in toto il quale sancisce che:

1. Gli aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti coprono i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c).
3. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a sei mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limitata alla durata dello stesso.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

11. ZONIZZAZIONE

I servizi di sostituzione oggetto del presente aiuto sono realizzabili su tutto il territorio regionale.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del servizio;
- n. di giornate di servizio erogate suddivise per motivo di sostituzione;
- n. degli agenti impiegati;
- importo globale dei costi ammissibili;
- importi degli aiuti erogati.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito dei servizi di sostituzione dovranno essere conferiti nel sistema informatico SISCO aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472.

I controlli, in itinere sullo svolgimento delle attività di sostituzione, sono attuati tramite sopralluoghi presso aziende a campione, fruitrici del servizio nel corso dell'anno di attività.

13. DURATA DEL REGIME DI AIUTO

La presente disposizione si applica a far tempo dalla data di comunicazione in esenzione da notifica 2023 fino al 31.12.2029 subordinando l'aiuto per l'anno 2023 ad effettiva disponibilità finanziaria.